

## Esposizione all'amianto

Abbiamo esaminato, come d'accordo, la questione relativa all'esposizione all'amianto nel corso delle lavorazioni sui sommergibili.

Non vi è dubbio che detta sostanza era usata ed era usata anche illegalmente.

Il problema ora, oltre che un'eventuale denuncia, è quello di verificare quali azioni competano individualmente ai singoli lavoratori esposti.

Il primo aspetto riguarda eventuali soggetti ammalati. In questo caso, la forma più certa di malattia e riconducibile all'esposizione – inspirazione di amianto è data dal mesotelioma. Si tratta di una grave forma tumorale che si manifesta anche dopo vent'anni.

Normalmente in questi casi, l'INAIL riconosce al lavoratore esposto una rendita mensile e la liquidazione del danno biologico (danno alla salute). Per ottenere invece, il danno biologico differenziale e il danno morale, il lavoratore deve convenire in un giudizio preferibilmente civile innanzi al giudice del lavoro la propria azienda che normalmente chiamerà a sua volta in causa la propria compagnia assicuratrice.

Il giudizio si svolgerà con l'audizione di alcuni testi che dovranno confermare l'attività svolta dal lavoratore esposto e quindi dovranno confermare che nel corso di quelle lavorazioni si utilizzava l'amianto.

Se l'audizione testimoniale avrà esito positivo, il giudice nominerà un perito che, sulla base dei dati all'epoca esistenti, verificherà la presenza dell'amianto. Quindi sarà nominato un perito medico legale con il compito di verificare il nesso tra l'esposizione e la malattia. Il giudizio civile è preferibile rispetto a quello penale, in quanto svolto davanti al giudice del lavoro specializzato in questa tipologia di controversie.

Per quanto riguarda l'aspetto pensionistico l'esposizione deve essere almeno decennale. Non basta vi sia l'amianto, ma apposita perizia deve verificare che allora nell'ambiente di lavoro era presente una concentrazione nella misura di 0,1 fibre per cm<sup>3</sup> nelle 8 ore.

Dunque i requisiti oggettivi sono i seguenti:

- a) Ambiente di lavoro con concentrazione di fibre di amianto nella seguente misura di 0,1 fibre per cm<sup>3</sup> nelle otto ore.
- b) Svolgimento di attività che comporta la concreta esposizione alle inalazioni per un termine ultradecennale. Nel periodo vanno computate le pause fisiologiche proprie, di tutti i lavoratori (riposi, ferie, festività)

### **c) REQUISITI PROCEDURALI**

1. Richiesta di curriculum al datore di lavoro.
- 2.

3. Richiesta all'INAIL di dichiarazione di esposizione all'amianto. Va fatta allegando il curriculum. Si può fare anche nel caso in cui il curriculum sia stato rifiutato o sia incompleto.
4. Ricevuta la comunicazione negativa o trascorsi 90 giorni dalla richiesta (ma anche in caso di attestazione positiva) istanza all'INPS al fine di ottenere l'accredito dei benefici pensionistici (R.R.)
5. Trascorsi 90 giorni dall'istanza od in caso di risposta negativa – ricorso al comitato provinciale INPS. Trascorsi ulteriori 90 giorni od in caso di risposta negativa si può ricorrere al Giudice del Lavoro.
6. La causa dura da uno o due anni e va proposta davanti al Tribunale del Lavoro dove il lavoratore é residente (causa previdenziale). E' necessario corredare il ricorso con prove testimoniali o documentali che attestino la presenza di materiale – amianto nell'ambiente dove concretamente viene eseguita la prestazione. Il Giudice nel caso di esito positivo delle prove, nomina un consulente che dovrà quantificare i termini di esposizione.

**Consiglio pertanto di raccogliere i nominativi dei lavoratori esposti con apposito fascicolo con l'indicazione del loro stato di servizio, le domande ad oggi inoltrate, ed i dati individuali come numero di telefono indirizzo eccetera. Sarà nostra cura fare una cernita e portare avanti i casi ritenuti fondati.**

Restiamo a Vostra disposizione per la fase operativa.

Cordiali saluti

Avvocato Daniele Compagnone

Avvocato Fabio Petracci